CAMERA DEI DEPUTATI N. 2383

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 maggio 1965 *(Stampato n.* ***1163****)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 maggio 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, sono prorogate al 31 dicembre 1966.

Per l'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1966.

ART. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, sono sostituiti dai seguenti:

«Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro del bilancio può avvalersi di

Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro del tesoro.

Il Ministro del bilancio, per detti compiti, può avvalersi, inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro del bilancio, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro del bilancio, possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province in cui hanno sede i Comitati stessi ».

ART. 3.

È concesso, sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Istituto per gli studi sulla programmazione economica e sociale (I.S.P.E.S.), con sede in Roma, un contributo di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966.

Alla fine di ogni anno finanziario, l'Istituto presenterà al Ministero del bilancio una relazione con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto stesso.

ART. 4.

Le somme indicate all'articolo 1 sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.